

ASSOCIAZIONE ARTISTICA PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea n°02/2024

Nella data 14/05/2024, alle ore 19:30, presso Palazzo Grassi, sito in Calle Grassi e Naccari n. 1060 – Chioggia (VE) si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Piccolo Teatro Città di Chioggia in prima convocazione, come da convocazione inviata agli associati in data 10/05/2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello Statuto sociale in recepimento nota della Regione Veneto prot. n. 221606 del 08/05/2024
- 2) nomina del Presidente Onorario e del Responsabile Tecnico
- 3) delega alla firma sociale per gli adempimenti sul conto corrente bancario
- 4) programma artistico 2024 e 2025
- 5) varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Diletta Perini che propone come segretaria verbalizzante Giovanna Bellemo che accetta.

Sono presenti n. 12 associati su n. 14 iscritti di cui n. 12 in proprio e n. 0 su delega.

La presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea di prima convocazione. La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello Statuto sociale in recepimento nota della Regione Veneto prot. n. 221606 del 08/05/2024

Si procede alla lettura della nota della Regione Veneto prot. n. 221606 del 08/05/2024 contenente la richiesta di integrazioni per il procedimento di iscrizione dell'associazione al portale RUNTS. Le integrazioni andranno inviate tramite il portale entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della nota.

Si procede pertanto alla lettura dello Statuto modificato evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto così come modificato.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione delle modifiche allo Statuto sociale così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche allo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto aggiornato e di provvedere al caricamento delle integrazioni richieste tramite il portale RUNTS.

PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA

Calle Grassi e Naccari, n. 1060

30015 Chioggia (VE)

e-mail: info@piccoloteatrochioggia.it

2) nomina del Presidente Onorario e del Responsabile Tecnico

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Presidente propone la nomina di un Presidente Onorario quale personalità di grande prestigio che abbia contribuito all'affermazione e allo sviluppo dell'associazione. Il Presidente onorario partecipa al Consiglio direttivo, senza diritto di voto, contribuendo alla promozione dell'Associazione e alle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. Viene proposta quale Presidente Onoraria la sig.ra Franca Ardizzon.

La presidente dichiara aperta la votazione per l'istituzione del ruolo di Presidente Onorario e di nominare tale la sig.ra Franca Ardizzon.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 1

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al secondo punto l'istituzione del ruolo di Presidente Onorario e la nomina della sig.ra Franca Ardizzon.

La Presidente propone la nomina di un Responsabile Tecnico che sia responsabile della gestione e dello stato di conservazione e referente delle attrezzature, dei materiali, dei mezzi e della sede dell'associazione. La carica di Responsabile Tecnico avrà la stessa durata delle cariche del Consiglio Direttivo in carica (4 anni a decorrere dal 23/02/2024, rinominabile per 2 mandati). Viene proposto quale Responsabile Tecnico il sig. Gianpaolo Penzo.

La presidente dichiara aperta la votazione per l'istituzione del ruolo di Responsabile Tecnico e di nominare tale il sig. Gianpaolo Penzo.

La votazione si tiene per alzata di mano.

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 1

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al secondo punto l'istituzione del ruolo di Responsabile Tecnico e la nomina del sig. Gianpaolo Penzo.

3) delega alla firma sociale per gli adempimenti sul conto corrente bancario

Sul terzo punto all'ordine del giorno la Presidente comunica che delegherà il sig. Gianpaolo Penzo alla firma sociale per gli adempimenti e le operazioni sul conto corrente bancario dell'associazione. La delega verrà disposta con apposita dichiarazione.

4) programma artistico 2024 e 2025

Sul quarto punto all'ordine del giorno la segretaria illustra la proposta del programma dell'associazione per il 2024:

- Allestimento dello spettacolo "De tuti i colori" con la regia di Lucio Rossetti
- Allestimento del "Le Baruffe in Calle" dal 1 al 5 agosto con predisposizione bozza del calendario delle prove
- Allestimento dello spettacolo "Le donne curiose" con la regia di Bruno Lovadina – a partire da settembre con predisposizione bozza del calendario delle prove

PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA

Calle Grassi e Naccari, n. 1060

30015 Chioggia (VE)

e-mail: info@piccoloteatrochioggia.it

Nell'anno 2025 ricorre l'80esimo anniversario della costituzione della compagnia teatrale: al fine di celebrare tale ricorrenza, la Segretaria propone le seguenti iniziative:

- Allestimento di una mostra con i materiali sulla storia della compagnia (fotografie, video, locandine, ecc...)
- Reading/incontro su Eleonora Duse in virtù del rapporto con la città di Chioggia
- Istituzione di un concorso per le scuole per la realizzazione di un elaborato grafico per celebrare gli 80 anni di Baruffe a Chioggia.

L'assemblea, dopo breve discussione, appoggia le iniziative proposte e ciascuno degli associati si adopererà attivamente per la ricerca di fondi economici per la loro realizzazione.

5) varie ed eventuali

Si discute in merito alla necessità di una registrazione aggiornata dello spettacolo "Le Baruffe Chiozzotte" per la partecipazione a bandi di concorso. Il Consiglio Direttivo valuterà l'organizzazione di uno spettacolo a scopi benefici presso un teatro per permetterne la registrazione, senza la quale per ora non risulta possibile la partecipazione a concorsi. La Segretaria prenderà contatti con un'associazione di beneficenza per l'organizzazione.

Al termine della discussione la Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante.

PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA

Calle Grassi e Naccari, n. 1060

30015 Chioggia (VE)

e-mail: info@piccoloteatrochioggia.it

Segretaria

[Signature]

Presidente

[Signature]



DIREZIONE DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. II 21 MAG. 2024 al N. 545/3

Liquidati Euro SSNTS

Allegati:

- 1) Statuto sociale.

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

[Signature]
Giancarlo Renier

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA

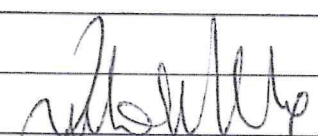
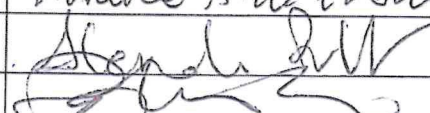
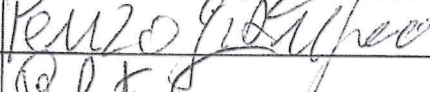
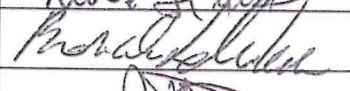
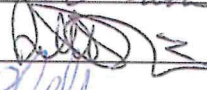
Calle Grassi e Naccari, n. 1060

30015 Chioggia (VE)

e-mail: info@piccoloteatrochioggia.it

5/5

FIRME DEI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA N. 02/2024

n.	Nome e cognome	firma
1	LUIGI LOPPEDA	
2	FRANCA ARDIZIONI	FRANCA ARDIZIONI
3	ALESSANDRO PILAT	
4	LUIGI ROSSETTI	
5	FRANCESCO BULLO	
6	GIANPAOLO PENZO	PENZO Gianpaolo
7	ROBERTA PENZO	Roberta Penzo
8	ELEONOR VARAGNOLO	Eleonora Varagnolo
9	LUCA SAMBO	Luca Sambo
10	ERIKA BOSCOLO	
11	DIETTA PERINI	
12	GIOVANNA BELLEMO	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA

Calle Grassi e Naccari, n. 1060

30015 Chioggia (VE)

e-mail: info@piccoloteatrochioggia.it

STATUTO

PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA APS

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: PICCOLO TEATRO CITTA' DI CHIOGGIA APS, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in RIONE SANT'ANDREA 1060 nel comune di CHIOGGIA (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Nello specifico verranno adottate tutte le iniziative volte alla

- Valorizzazione dell'arte teatrale e sviluppo di progetti sulla cultura, sulla drammaturgia italiana e veneta e sul dialetto
- Promozione della pratica e della conoscenza della recitazione e della cultura del teatro, delle attività legate, alla comunicazione, alla pubblicità, all'arte cinematografica, al giornalismo, alla musica e alle arti figurative in tutte le possibili declinazioni
- Promozione del territorio e della città di Chioggia in Italia e all'estero e valorizzazione culturale e turistica della città attraverso il teatro nell'ambientazione naturale cittadina
- Promozione del teatro attraverso attività formative specifiche e di didattica, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le realtà universitarie
- Realizzazione di tutte quelle attività che siano considerate necessarie e funzionali al conseguimento dello scopo sociale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in

- Promozione, allestimento e organizzazione diretta o indiretta di spettacoli, rassegne, produzioni di teatro di figura e animazione, esibizioni, convegni, concorsi, seminari, letture pubbliche, incontri, dibattiti, concerti, mostre, a livello locale, sul territorio nazionale e anche all'estero
- Realizzazione di laboratori e workshop, in prevalenza in ambito teatrale, per la formazione di base e continua
- Allestimento di prodotti teatrali volti alla valorizzazione e promozione turistica del territorio e della sua cultura
- Pubblicazione e divulgazione di testi e saggi
- Partecipazione attiva, ove richiesto, a manifestazioni pubbliche civili, religiose, folcloristiche, sociali, con lo scopo di perseguire finalità civiche, culturali e di utilità sociale
- Organizzazione di eventi nazionali ed internazionali, con gruppi italiani e stranieri, per incentivare scambi culturali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'organizzazione può inoltre promuovere e condividere altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale, inclusa la partecipazione a progetti di Enti pubblici e privati (incluse le Fondazioni).

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. L'interessato dovrà altresì dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è altresì ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Direttore artistico
- Tesoriere
- Organo di controllo, quando previsto
- Organo di revisione, quando previsto

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; in ogni caso si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I soci possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e possono esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,

- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal Consiglio direttivo assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, compresa la delega alla firma sociale.

ART. 17 (Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico è eletto tra i membri del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Ha la responsabilità di delineare il programma della compagnia teatrale in collaborazione con il Consiglio Direttivo. Si occupa della redazione di progetti di spettacoli ed eventi definendoli in ogni dettaglio e crea progetti di alta creatività e qualità che riscuotano interesse e si inseriscano all'interno di strategie di comunicazione efficaci, dopo aver sentito la disponibilità degli interessati e del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Il Segretario)

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Segretario collabora e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni. Organizza e gestisce tecnicamente e burocraticamente le attività dell'associazione avvalendosi anche del personale appositamente incaricato. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di

amministrazione di cui svolge la funzione di verbalizzazione delle relative adunanze. È responsabile della tenuta dei libri/registri dell'associazione.

ART. 19 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Effettua inoltre le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

ART. 20 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Segretario.

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 32 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 33
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.